

Autorità Idrica Toscana

Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Relazione Istruttoria

Modifica del “Regolamento regionale AIT per le modalità di trasmissione al Gestore del SII ed utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo familiare (CNF) delle utenze residenziali”, ridenominato “Regolamento regionale AIT per sulle modalità di trasmissione al Gestore del SII ed utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo familiare (CNF) delle utenze dirette ed indirette residenziali”

Dicembre 2021

Premesse

A seguito della Riforma delle strutture dei Corrispettivi SII, con l'introduzione della tariffa Uso Residente pro-capite art. 3.3 e art 3.4, lett. b dell'allegato A della Delibera ARERA n. 665/17 (TICSI), che dovrà concludersi per tutti i Gestori del SII della Toscana entro il 31/12/2021, si rende necessaria la revisione del *"Regolamento regionale AIT per le modalità di trasmissione al Gestore del SII ed utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo familiare (CNF) delle utenze residenziali"*, approvato con Delibera di Assemblea AIT n. 20 del 26 settembre 2018, che assume la nuova denominazione *"Regolamento regionale AIT sulle modalità di trasmissione al Gestore del SII ed utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo familiare (CNF) delle utenze dirette ed indirette residenziali"*.

Al fine di introdurre la tariffa pro-capite i Gestori hanno completato, o comunque sono arrivati ad un elevato stato di avanzamento, la raccolta del *set* informativo relativo al numero dei componenti per ciascuna delle utenze domestiche residenti e condominiali attraverso molteplici canali (Anagrafi Comunali, dati sulla TARI, attraverso rapporti, anche convenzionali, diretti o indiretti, tramite società esterne, e per i condomini anche attraverso comunicazione degli Amministratori di condominio) e li hanno trasmessi ad AIT per la determinazione della nuova struttura dei corrispettivi, a valere dal 1 gennaio 2022.

Poiché le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 13 ottobre 2016 (richiamato nelle premesse del TICSI) prevedono che venga garantito un minimo vitale a tariffa agevolata per le utenze domestiche residenti stabilendo che *"Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno"*, corrispondente a 18,25 mc/annui per abitante, si prevede che il rispetto del quantitativo minimo connesso all'effettivo numero di componenti sia assicurato dal fatto che una significativa percentuale di dati è già in possesso del gestore, che li ha forniti all'AIT che a sua volta li ha utilizzati per calcolare la nuova articolazione.

Alla luce della disposizione contenuta all'art. 3.6 dell'Allegato A al TICSI che prevede, nei casi di cui alla lett. a, dell'art. 3.4 dell'Allegato A del TICSI, l'obbligo per il gestore di accettare l'autodichiarazione a tutela dei nuclei domestici numerosi, nella fase intermedia della riforma (tra l'applicazione della lett. a, art. 3.4 dell'Allegato A del TICSI e la successiva approvazione di cui alla lett. b, art. 3.4 dell'Allegato A del TICSI) in cui la tariffa domestico residente è di tipo standard, l'AIT ha rinvenuto in tale disposizione una volontà di tutelare i nuclei familiari numerosi. Al tal fine per le famiglie numerose fin dal 2018 l'AIT ha stabilito per 6 dei 7 gestori interessati dalla prima fase della riforma (lett. a, art. 3.4 dell'Allegato A del TICSI) di approvare strutture dei corrispettivi non solo per i 3 componenti *standard*, ma anche per i nuclei composti da oltre 4 CNF.

Infine, va ricordato che contestualmente alla prima fase della riforma era stata introdotta la tariffa uso Domestico Condominiale, anch'essa mirante a tutelare le disposizioni in materia di consumo minimo vitale nelle utenze aggregate, per i gestori Acque Spa, GAIA Spa, GEAL Spa e ASA Spa (dunque fin dal 2018), mentre per i restanti gestori Acquedotto del Fiora Spa, Publiacqua Spa e Nuove Acque Spa tale introduzione è stata prevista entro la fine del 2021.

Modifiche apportate al Regolamento

Il nuovo testo regolamentare, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, è stato notevolmente snellito rispetto al precedente, che prevedeva la gestione della fase di transizione della Riforma del TICSÌ.

Il Regolamento disciplina a livello regionale l'applicazione del TICSÌ relativamente alle modalità di fatturazione delle utenze dirette, a cui viene applicata la tariffa Uso Domestico Residente, e delle utenze aggregate di tipo Condominiale (intendendo con queste le utenze aggregate ove vi sia almeno un'utenza indiretta afferente ad un nucleo familiare ivi residente) a cui viene applicata la tariffa Uso Domestico Condominiale, così come alle modifiche ed agli aggiornamenti del numero di CNF.

A seguito dell'attuazione della Riforma delle strutture dei Corrispettivi SII (Riforma TICSÌ art. 3.3 e 3.4, lett. b, Allegato A) e della conseguente messa a regime del sistema tariffario e del Regolamento unico del SII in corso di approvazione, che entrerà in vigore dal 1/07/2022, la bozza regolamentare è stata condivisa e discussa con i 7 gestori, i quali hanno apportato suggerimenti e modifiche alla versione iniziale; le più rilevanti riguardano:

- modalità e cadenza dell'aggiornamento massivo della banca dati attraverso l'incrocio con le Anagrafi Comunali o altri sistemi di raccolta del dato o con dall'Anagrafe Nazionale, quando sarà attivata la possibilità di attingere da essa;
- richiesta di un intervento da parte di AIT per coadiuvare la raccolta presso le Anagrafi Comunali;
- modalità di gestione dei dati relativi alle utenze condominiali.
- coordinamento tra attività di raccolta tra dato dell'anagrafe e autocertificazione anche in considerazione della frequenza dell'aggiornamento massivo.

In sintesi sono stati eliminati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Regolamento previgente: *“Modalità, tempi di comunicazione al Gestore del SII e decorrenza per le utenze dirette ed indirette per l'anno 2018, nei casi di cui all'articolo 3.4 lett. a dell'Allegato A al TICSÌ”, “Modalità, tempistiche di comunicazione al Gestore del SII e decorrenza per le utenze dirette per l'anno 2018, nei casi di cui all'art. 3.3 o 3.4 lett. b del TICSÌ”, “Modalità, tempi di comunicazione al Gestore del SII e decorrenza per le utenze dirette ed indirette successivamente al 2018, nei casi di cui all'articolo 3.4 lett. a dell'Allegato A al TICSÌ, fino alla fase di attuazione delle riforma di cui all'articolo 3.4 lett. b dell'Allegato A al TICSÌ”, “Effetti tariffari delle nuove comunicazioni e variazioni del numero di CNF a valle del completamento della riforma di cui all'art. 3.4, lett. b dell'Allegato A al TICSÌ dopo l'anno 2018”, “Consegna del set informativo sul numero dei CNF ai fini dell'applicazione della lett. b, art. 3.4 dell'Allegato A al TICSÌ” e “Verifiche delle autocertificazioni e penalità tariffarie per errate autocertificazioni”.*

Nel dettaglio gli articoli del vecchio Regolamento sono stati così modificati o eliminati:

Art. 1) Sono state adeguate alle nuove esigenze regolamentari gli scopi e le finalità, tenuto conto che alcune materie sono normate dal Regolamento del SII, pertanto, non è più necessario in questa sede prevedere le tempistiche di presentazione dell'autocertificazione del numero di componenti del nucleo domestico residente, mentre per le utenze indirette è stata inserita la previsione dell'applicazione della tariffa Uso Domestico Condominiale.

Per le finalità è stata eliminata la disposizione relativa all'applicazione della corretta articolazione tariffaria e le modifiche nell'anno 2018 e negli anni successivi, poiché il periodo transitorio si è concluso.

Art. 2) Articolo rimasto invariato.

Art. 3) ha assunto nuovo titolo e finalità rispetto al precedente art. 3: vengono disciplinate le modalità di attribuzione del numero di CNF dal 1/01/2022 (anche quelli di cui il gestore per motivi tecnici non sia potuto entrare in possesso) ed i criteri che dovranno essere adottati per le utenze di cui all'art. 14.3, lettere b e c, del Regolamento del SII.

Art. 4) ha assunto nuovo titolo e finalità rispetto al precedente art. 4: vengono disciplinate le modalità trasmissione e gli effetti dell'autocertificazione del numero di CNF dal 1/01/2022, rimandando al Regolamento del SII l'aspetto della verifica dell'autocertificazione.

Art. 5) sostituisce di fatto il precedente art. 9 che disciplina gli obblighi del Gestore del SII, anche prevedendo l'adeguato aggiornamento dei dati sul numero di CNF.

Art. 6) sostituisce di fatto il precedente art. 10 che disciplina le disposizioni riguardo la pubblicità e la comunicazione.

Art. 7) sostituisce di fatto il precedente art. 11 che disciplina le disposizioni riguardo l'entrata in vigore e le disposizioni finali.

Disposizioni del Regolamento del SII che entrano in vigore per l'applicazione del Regolamento sui CNF

Come accennato in precedenza il Regolamento del SII è in fase di riforma ed entrerà presumibilmente in vigore a far data dal 1° luglio 2022. Tuttavia, è necessario che alcune disposizioni ivi previste entrino in vigore, esclusivamente per l'applicazione della variazione contrattuale e dunque tariffaria derivante dalla modifica del numero di CNF a far data dal 1° gennaio 2022.

Si fa riferimento in particolar modo agli art. 14, 30 e 31 del Regolamento del SII nella loro attuale stesura proposta all'approvazione del Consiglio Direttivo AIT. Pertanto, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento del SII, si propone all'Assemblea la deliberazione delle norme transitorie sotto riportate.

Art. 14. Tipologie e sotto-tipologie tariffarie.

14.1. Le tipologie di uso, a cui sono collegate strutture tariffarie, sono:

- a) Domestico, a sua volta distinto in
 - domestico residente;
 - domestico non residente;
 - domestico condominiale (37);
- b) Non domestico, a sua volta distinto in
 - industriale;
 - artigianale e commerciale;
 - agricolo e zootecnico;
 - pubblico non disalimentabile;
 - pubblico disalimentabile;

- altro (tipologia residuale, a cui ricondurre le utenze, che non possono essere ricomprese in quelle precedentemente elencate e quelle riportate nei provvedimenti dell'Autorità Idrica Toscana in materia di articolazione tariffaria) (38).

14.2. In relazione a quanto sopra si deve tenere conto di quanto specificato nei commi seguenti e nei provvedimenti dell'Autorità Idrica Toscana in materia di articolazione tariffaria.

14.3. Ai fini del presente Regolamento si considerano utenti residenti:

a) coloro che hanno la residenza nell'unità immobiliare oggetto della fornitura diretta;

b) gli appartenenti alle Forze Armate, all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla guardia di finanza ed i dipendenti pubblici, per i quali vige il divieto di iscrizione anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all'art. 10bis del D.P.R. 30/05/1989, n. 223, ed i membri delle loro famiglie, se sono intestatari di contratti di fornitura idrica diretta;

c) il personale straniero dipendente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia ed il personale al seguito delle Forze armate dei Paesi aderenti alla N.A.T.O. ed i loro familiari, se sono intestatari di contratti di fornitura idrica diretta.

14.4. Ai fini del presente Regolamento si considerano utenti pubblici:

a) le Pubbliche Amministrazioni;

b) gli Enti senza fini di lucro che svolgono in via diretta attività cui le Pubbliche Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità. Il requisito dell'assenza di scopo di lucro deve essere previsto dallo Statuto e riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione anche tramite iscrizione ad appositi registri;

c) i soggetti obbligati o incaricati per specifica disposizione di Pubbliche Amministrazioni a svolgere attività di accoglienza per fini umanitari (accoglienza profughi o accoglienza a seguito di calamità naturali), esclusivamente per il periodo indicato dalla disposizione, per gli immobili a tal fine destinati ed a condizione che il consumo destinato all'uso specificato sia misurabile da apposito contatore intestato al titolare della fornitura;

d) gli Enti che svolgono, gratuitamente e sistematicamente, attività, quali servizi docce, dormitori, mense, per finalità esclusivamente caritative a favore di persone indigenti.

14.5. Alle comunità religiose o alle case-famiglia, qualora non rientranti nelle ipotesi di cui al comma precedente, si applica la tariffa "domestico residente" oppure "domestico condominiale" a seconda delle caratteristiche dell'utenza e del numero dei residenti.

14.6. Per la fornitura di acqua non potabile, esclusivamente nei casi di impossibilità da parte del Gestore a fornire acqua potabile ed a condizione che l'utente sottoscriva specifico contratto per la fornitura di acqua non potabile, si applica, per il servizio acquedotto, il 50% della tariffa pubblica per ciascun mc. di consumo e, per gli altri servizi forniti, il 100% della tariffa della categoria di appartenenza (39).

14.7. Alle pertinenze si applica la stessa categoria tariffaria del bene immobile principale con esclusione della tariffa agevolata, se già applicata al bene immobile principale (40).

Art. 30. Prescrizione dei diritti relativi ai contratti di fornitura.

30.1. Nei contratti di fornitura i diritti reciproci delle parti aventi contenuto economico si prescrivono in cinque anni, salvo quanto previsto al comma seguente (90).

30.2. Il diritto del Gestore al pagamento del corrispettivo da parte degli utenti diversi da quelli pubblici si prescrive in due anni (91). La prescrizione biennale decorre dall'emissione della fattura e comunque dal termine entro il quale il Gestore deve emettere il relativo documento di fatturazione (92).

30.3. Nel caso di importi per consumi risalenti a più di due anni, il Gestore può rinunciare spontaneamente alla sua pretesa (93), oppure la può avanzare ugualmente, ma, in tal caso, deve informare l'utente della possibilità di non pagare, manifestandone l'intenzione (94).

30.4. Se il Gestore intende fatturare importi per consumi risalenti a più di due anni, lo deve fare in modo distinto dagli altri importi, escludendo gli importi per consumi risalenti a più di due anni da eventuali domiciliazioni bancarie, postali o su carta di credito (95).

Art. 31 . Variazioni di elementi contrattuali.

31.1. Il presente articolo si applica a tutte le variazioni che non comportano la stipulazione di un nuovo contratto, come per esempio cambi di residenza, mutamento del numero dei componenti familiari, cambiamenti di categoria tariffaria e così via.

31.2. L'utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore tutte le variazioni che possono influire sul rapporto contrattuale entro il termine di decadenza di sei mesi dal momento in cui si sono verificate le relative condizioni (96).31.3. Se la comunicazione è effettuata entro il termine di cui al comma 31.2, la variazione decorre dal momento in cui si è verificata.

31.4. Se la comunicazione è effettuata successivamente al termine di cui al comma 31.2, la variazione decorre dal momento della comunicazione.

31.5. Se l'utente omette la comunicazione, la variazione decorre dal momento in cui il Gestore rileva la stessa variazione, se questa è favorevole all'utente; mentre decorre dal momento in cui si è verificata, con i limiti dell'art. 30.2, se questa è sfavorevole all'utente.

Conclusioni

Si propone pertanto l'approvazione del *Regolamento regionale AIT per sulle modalità di trasmissione al Gestore del SII ed utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo familiare (CNF) delle utenze dirette ed indirette residenziali (Allegato 1)*, unico per i gestori toscani, atto a definire modalità di utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo familiare (CNF), che entrerà in vigore dal 1/01/2022 e contestualmente, per una corretta applicazione del regolamento medesimo, gli art. 14, 30 e 31 riportati in precedenza nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento del SII.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso

(*) Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005